

Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016

La **Definizione agevolata** prevista dal **decreto legge n. 193/2016**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in vigore dal 3 dicembre, si applica relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni.

La definizione agevolata può essere applicata sia alle cartelle emesse dal concessionario della riscossione Equitalia sia dal concessionario ICA srl.

Per quanto riguarda le somme richieste dal comune di Motta Visconti avviate alla riscossione coattiva tramite **Equitalia**, collegandosi al sito:

<http://www.gruppoequitalia.it/equititalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/>

si troveranno tutte le informazioni per accedere alla definizione agevolata.

Ai fini della definizione, il debitore deve presentare a Equitalia apposita istanza entro il 31 marzo 2017.

Per quanto riguarda le somme richieste dal comune di Motta Visconti avviate alla riscossione coattiva tramite **ICA srl**, collegandosi al sito:

<http://www.icatributi.it/mottavisconti>

entro quindici giorni si troveranno tutte le informazioni per accedere alla definizione agevolata.

Ai fini della definizione, il debitore deve presentare all'ICA srl apposita istanza entro il 31 maggio 2017.